C/2023/1067

15.12.2023

P9_TA(2023)0195

Risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2023 sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa (2022/2172(INI))

(C/2023/1067)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea ([1]),

— visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») ([2]),

— viste la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie sul futuro finanziamento dell'UE, pubblicate nel dicembre 2016,

— vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom ([3]),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([4]) («AII»),

— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema «Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide» ([5]),

— vista la proposta della Commissione di una proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021)0570),

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La prossima generazione di risorse proprie dell'UE» (COM(2021)0566),

— vista la sua posizione del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([6]),

— vista la sua risoluzione del 12 maggio 1965 sulle proposte della Commissione europea relative al finanziamento della politica agricola comune (PAC) e alla creazione di risorse proprie per la CEE ([7]),

— vista la decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ([8]),

([1]) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
([4]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
([5]) Testi approvati, P9_TA(2022)0450.
([6]) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 256.
([7]) https://www.cvce.eu/en/obj/european_parliament_resolution_on_commission_proposals-en-9c67ed5c-af04-4eab-bf89-445996e987f1.html.
([8]) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

— visto il trattato del 22 aprile 1970 che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ([9]) (trattato di Lussemburgo),

— visti i suoi emendamenti approvati il 22 giugno 2022 alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 ([10]),

— visti i suoi emendamenti approvati il 22 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) ([11]),

— vista la sua posizione del 16 dicembre 2020 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([12]),

— viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

— visto il progetto pilota dal titolo «Studio di fattibilità per un riutilizzo sociale dei beni congelati e confiscati in virtù delle sanzioni dell'UE adottate a seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina» ([13]),

— visto l'articolo 54 del regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica,

— vista la proposta della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0155/2023),

A. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche, e il suo bilancio, e, fatte salve altre entrate, è finanziata integralmente tramite risorse proprie; che l'articolo 311 TFUE stabilisce inoltre che il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo prima di adottare una decisione sulle risorse proprie;

B. considerando che un elevato livello di contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) rende le decisioni di bilancio troppo dipendenti dagli Stati membri; che il bilancio dell'Unione è finanziato anche mediante autentiche risorse proprie come i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che gli Stati membri tendono invece a considerare contributi nazionali al bilancio dell'Unione;

C. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che «l'esercizio da parte del Parlamento della propria competenza di bilancio in seduta plenaria costituisce un momento fondamentale della vita democratica dell'Unione» ([14]);

D. considerando che la tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie nell'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante impegna le istituzioni a mantenere tra le priorità dell'agenda politica la questione del finanziamento del bilancio dell'UE per garantire un percorso sostenibile per il rifinanziamento dei debiti contratti nel contesto di NextGenerationEU e stabilisce che la Commissione potrebbe includere nel secondo paniere di nuove risorse proprie un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore delle imprese o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società;

E. considerando che la necessità di rimborsare Next Generation EU, gli shock economici e sociali dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, il pesante impatto dell'inflazione sul bilancio dell'Unione e l'intensificarsi della corsa mondiale a plasmare il futuro della produzione di tecnologie energetiche pulite, alimentata da massicci interventi pubblici da parte di potenze globali quali la legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione, e altre sfide emergenti per l'Unione, sottolineano la necessità di rivalutare il sistema delle risorse proprie dell'Unione, sfruttando appieno il potenziale di nuove autentiche risorse proprie al fine di garantire un finanziamento sostenibile del bilancio dell'Unione a lungo termine;

([9]) GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1.
([10]) GU C 32 del 27.1.2023, pag. 108.
([11]) GU C 32 del 27.1.2023, pag. 320.
([12]) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.
([13]) PP 07 23 05.
([14]) Sentenza del 2 ottobre 2018, *Repubblica francese/Parlamento europeo*, C-73/17, ECLI:EU:C:2018:787, punto 35.

F. considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sul tessuto sociale e sull'economia dell'UE e pone sfide a lungo termine per la nostra ripresa socioeconomica; considerando che la pandemia abbia messo in luce il grande fabbisogno di finanziamento all'interno dell'Unione, al quale si può rispondere in modo ottimale attraverso un'azione comune sulle politiche chiave;

G. considerando che la relazione sui risultati finali della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022 comprende una proposta della plenaria secondo cui «l'Unione deve tenere conto dell'impatto sociale ed economico della guerra contro l'Ucraina, adattando la propria governance economica al nuovo contesto geopolitico e rafforzando il bilancio attraverso nuove risorse proprie»; considerando che in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa (COFE) i cittadini europei hanno proposto sia di rafforzare il bilancio dell'Unione attraverso nuove risorse proprie ([15]) sia che il Parlamento decida in merito al bilancio dell'Unione, come è diritto dei parlamenti a livello nazionale ([16]);

H. considerando che il Parlamento ha già espresso la sua posizione a favore dell'abolizione di tutte le riduzioni e correzioni, della semplificazione della risorsa propria basata sull'IVA, dell'unità del bilancio dell'UE e del ricorso ad ammende e canoni come entrate supplementari per il bilancio dell'Unione;

I. considerando che nel dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che introdurrà tre nuove categorie di risorse proprie, basate, rispettivamente, sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS), sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sul primo pilastro della convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla tassazione internazionale delle società;

J. considerando che la posizione del Parlamento del 23 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([17]) ha ampiamente approvato tale proposta intesa come passo importante, ma insufficiente; che il Consiglio sta proseguendo della proposta;

K. considerando che la legislazione settoriale sul sistema ETS e sul CBAM dovrebbe essere adottata nel secondo trimestre del 2023; che la convenzione multilaterale sul primo pilastro dell'accordo OCSE e la sua attuazione armonizzata a livello dell'Unione sono ancora in sospeso;

L. considerando che si ravvisano i primi segnali dell'effetto strategico positivo della risorsa propria basata sulla plastica non riciclata;

La necessità di riformare la politica in materia di entrate del bilancio dell'UE

1. dichiara che le finanze dell'UE stanno attraversando un periodo critico in cui l'assenza di riforme avrà effetti estremamente negativi sul futuro dell'Unione europea e delle sue politiche e dei suoi obiettivi e sulla fiducia dei cittadini europei e degli investitori nell'Unione;

2. sottolinea l'importanza cruciale e crescente del bilancio dell'Unione nel realizzare i principali obiettivi politici dell'Unione, i suoi programmi faro e la sua capacità di reagire alle crisi; sottolinea le molteplici sfide che l'UE si trova ad affrontare, quali il rafforzamento della sua autonomia strategica, in particolare per quanto riguarda la politica industriale, la sanità, lo spazio, i prodotti alimentari, le materie prime, i prodotti chimici, la resilienza, la fine della sua dipendenza dai combustibili fossili russi, la promozione delle transizioni verde e digitale senza lasciare indietro nessuno, la lotta ai cambiamenti climatici e alla crisi della biodiversità, la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali, la garanzia dell'uguaglianza di genere, il completamento dell'Unione della salute e dell'Unione dell'energia e il finanziamento di importanti progetti comuni quali la difesa, la protezione civile e lo spazio; rammenta che la Commissione ha dichiarato che le esigenze impreviste create dalla guerra in Europa vanno ben oltre i mezzi disponibili nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che tutte le nuove politiche e sfide dell'Unione debbano comportare nuovi mezzi e nuove risorse supplementari;

3. ribadisce, a tale proposito, che un finanziamento solido, affidabile e resiliente del bilancio dell'Unione richiede un insieme diversificato e ampliato di risorse proprie; è convinto che vi siano enormi potenzialità in una riforma ben concepita delle risorse proprie dell'Unione non solo per rafforzare il finanziamento delle sue esigenze di bilancio, ma anche per potenziare i risultati politici, migliorare l'equilibrio di bilancio tra l'Unione e gli Stati membri e aggiungere valore alle finanze pubbliche complessive;

([15]) Conferenza sul futuro dell'Europa, proposta n. 16.
([16]) Conferenza sul futuro dell'Europa, proposta n. 39.
([17]) Testi approvati, P9_TA(2022)0404.

4. ricorda che l'Unione è tenuta a rimborsare il capitale e gli interessi dei prestiti contratti nell'ambito del piano di ripresa dell'UE; ricorda, a tale proposito, che le istituzioni dell'Unione hanno adottato un «piano di rimborso» sotto forma di un accordo interistituzionale giuridicamente vincolante che stabilisce una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie per coprire gli oneri finanziari; ricorda, in tale contesto, che il rating «tripla A» (AAA) dell'Unione come mutuatario quasi sovrano dipende, tra l'altro, dall'affidabilità e dalla credibilità del seguito dato dalle istituzioni al loro impegno politico a introdurre nuove risorse proprie; ricorda che i costi di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) e le loro fluttuazioni stanno già avendo un impatto negativo sul bilancio dell'Unione e ribadisce il suo invito alla Commissione ad affrontare il tema dell'EURI nella revisione a medio termine del QFP nonché a collocare la linea di bilancio EURI al di sopra dei massimali fissati nel QFP;

5. ricorda la sua suddetta posizione del 23 novembre 2022 sulla proposta recante modifica della decisione sulle risorse proprie; ricorda di aver approvato nell'insieme l'iniziativa di introdurre tre nuove fonti di entrate basate sull'ETS, sul CBAM e sui proventi del primo pilastro dell'OCSE;

6. esprime grandi aspettative in relazione al fatto che, con le risorse proprie basate sull'ETS e sulla CBMA, la richiesta di lunga data di un migliore collegamento del versante delle entrate dell'Unione con le politiche ambientali e la logica dell'integrazione delle questioni climatiche in tutte le politiche di spesa e di entrate diventeranno finalmente operative; osserva che i negoziati settoriali sul CBAM e sul sistema ETS hanno portato a un accordo; apprezza il fatto che i testi giuridici risultanti nella direttiva ETS e nel regolamento CBAM rimangano pienamente compatibili con la proposta sulle risorse proprie; invita le istituzioni dell'Unione a valutare attentamente le implicazioni per quanto riguarda le stime delle entrate; insiste sulla necessità di non utilizzare tali analisi come pretesto per bloccare il processo decisionale e invita il Consiglio a procedere il prima possibile all'adozione dei pertinenti testi legislativi; riconosce inoltre che, nel lungo periodo, il proseguimento come previsto del processo di decarbonizzazione comporterà una diminuzione dei rendimenti delle risorse proprie verdi;

7. osserva che l'attuale riferimento, nella proposta sulle risorse proprie, alle risorse proprie provenienti dai proventi dell'accordo sul primo pilastro dell'OCSE/G20 dovrà essere aggiornato in linea con la convenzione multilaterale e la relativa direttiva dell'Unione per attuare le disposizioni negli Stati membri in modo armonizzato; esprime tuttavia grande preoccupazione per il fatto che i negoziati sulla riforma del primo pilastro a livello mondiale procedano con eccessiva lentezza;

8. ritiene che queste nuove risorse proprie siano necessarie per evitare che la prossima generazione di europei paghi il prezzo per il rimborso del capitale e degli interessi dei fondi presi in prestito nell'ambito di NextGenerationEU, attraverso un aumento degli oneri a carico dei contribuenti o tagli ai normali programmi dell'Unione che incidono direttamente sui beneficiari e sui titolari di progetti; è fermamente convinto che le istituzioni e gli attori politici dell'Unione dovrebbero comunicare più chiaramente ai cittadini i meriti del bilancio dell'Unione e le sue entrate; prende atto della legittima richiesta degli europei di una maggiore giustizia sociale e fiscale; mette in guardia contro qualsiasi tentativo di ridurre i finanziamenti per le politiche ordinarie dell'Unione al fine di creare spazio per il rimborso del debito dell'Unione, in quanto ciò comprometterebbe gli obiettivi a lungo termine dell'Unione, quali la convergenza economica, sociale e territoriale, la ricerca e l'innovazione o le transizioni verde e digitale;

9. deplora che le attuali modalità di finanziamento del bilancio dell'Unione lo rendano soggetto a vincoli di bilancio nazionali, il che comporta una pressione al ribasso sul suo volume complessivo, già modesto, e una logica del «giusto ritorno» che non riflette pienamente il principio di solidarietà al centro dell'integrazione dell'Unione; ritiene che tale struttura sia una delle ragioni principali che impediscono all'Unione di svolgere tutti i suoi compiti e di rispettare tutti i suoi impegni in modo efficace; esprime profonda preoccupazione per i lenti progressi compiuti nel modernizzare il sistema delle risorse proprie dalla creazione delle Comunità europee;

10. lamenta che il Consiglio non abbia ancora approvato il primo paniere di nuove risorse proprie; invita gli Stati membri in sede di Consiglio ad adottare senza ulteriori indugi e con urgenza le nuove risorse proprie del primo pacchetto del 14 dicembre 2021; esprime tuttavia profonda preoccupazione per il fatto che gli importi generati dalle nuove risorse proprie non saranno sufficienti a coprire tutti i rimborsi e gli oneri finanziari di NextGenerationEU (stimati ad almeno 15 miliardi di EUR all'anno in media da qui al 2058); invita, pertanto, la Commissione a presentare la prossima serie di proposte il prima possibile e, comunque, al più tardi nel terzo trimestre del 2023; insiste affinché tali proposte tengano conto delle priorità del Parlamento delineate nella presente risoluzione;

Diversificare le fonti di finanziamento dell'UE e trovare un nuovo equilibrio tra le entrate

11. esorta tutti gli attori a proseguire gli sforzi volti a individuare risorse proprie nuove, preferibilmente autentiche, e altre fonti di entrate per il bilancio dell'Unione, al fine di coprire pienamente la spesa complessiva prevista per il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti contratti nell'ambito di NextGenerationEU e di rafforzare il bilancio dell'Unione, laddove il dogma dell'«1 % del PIL dell'UE» dovrà essere abbandonato; ritiene che l'introduzione di nuove risorse proprie che vadano oltre quanto previsto dall'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante produrrebbe vantaggi duraturi non solo nell'attuare le politiche dell'Unione, ma anche nel garantire che l'Unione sia un emittente di debito credibile e intelligente;

12. sottolinea che le entrate derivanti da risorse proprie aggiuntive dell'Unione devono essere sufficienti non solo a coprire il servizio del debito delle obbligazioni dell'Unione, compreso il pagamento degli oneri per interessi, ma anche a sostenere e agevolare i necessari investimenti europei dopo il 2026;

13. ritiene che il lato delle entrate del bilancio dell'Unione dovrebbe essere utilizzato strategicamente per rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'Unione e per promuovere l'innovazione dell'UE, come pure la giustizia sociale, fiscale e ambientale; sottolinea che le risorse proprie verdi dovrebbero essere integrate da risorse proprie basate su imposte provenienti dal settore societario per motivi di sufficienza, equivalenza fiscale (anche coloro che beneficiano dell'Unione e dei suoi mercati aperti dovrebbero contribuire equamente al suo finanziamento) ed equità distributiva complessiva tra gli Stati membri e i settori;

14. sottolinea che, per affrontare la crisi climatica e la crisi della biodiversità, è altresì necessario mobilitare maggiori risorse e rivalutare le attuali politiche di incentivazione dell'Unione; ritiene fermamente che il lato delle entrate del bilancio dell'Unione possa essere utilizzato sia per scoraggiare alcuni comportamenti negativi che per favorire investimenti che consentano di realizzare la transizione verde verso un'economia neutra dal punto di vista delle emissioni di carbonio; sottolinea l'importanza di tali politiche nel conseguimento degli obiettivi al 2030 e al 2050, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'eliminazione graduale dei combustibili fossili;

Tassazione delle imprese (BEFIT)

15. attende con interesse l'imminente proposta della Commissione su «Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)» nel terzo trimestre del 2023; esorta la Commissione a proporre un corpus unico dell'Unione di norme in materia di imposta sulle società, le cui caratteristiche fondamentali sarebbero una base imponibile comune e la distribuzione degli utili tra gli Stati membri mediante una formula o un modello di ripartizione dell'imposta sulle società basati sulle norme BEFIT, come una nuova risorsa propria nello spirito della tabella di marcia; si attende che il nuovo approccio a tale risorsa propria basata sull'imposta sulle società affronti le questioni delle disparità nazionali in materia di tassazione delle società, che hanno finora ostacolato una risorsa propria in tale ambito, e consenta un ampio campo di applicazione comprendente un numero maggiore di imprese attive nel mercato unico rispetto alle poche multinazionali, di grandi dimensioni e altamente redditizie, soggette all'accordo dell'OCSE del primo pilastro; sottolinea che, se i negoziati sul primo pilastro dell'OCSE non si concluderanno in tempi ragionevoli, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione altre fonti di entrate provenienti dalle grandi imprese che operano nel mercato unico;

«Meccanismo equo alle frontiere» dell'UE

16. deplora che le catene di produzione di determinati prodotti che entrano nel mercato unico dell'Unione si servano di lavoratori di paesi terzi che non percepiscono un salario dignitoso e che, in alcuni casi, vivono in condizioni di estrema povertà; sottolinea che l'importazione di tali beni nell'Unione porta a una concorrenza sleale («dumping sociale»);

17. invita pertanto la Commissione a procedere alla consultazione delle parti interessate e a effettuare una valutazione d'impatto approfondita per quanto riguarda un'eventuale proposta legislativa relativa a un «meccanismo equo alle frontiere», che imponga alle imprese che importano merci nell'Unione di versare ai lavoratori impiegati in paesi terzi nella loro catena di approvvigionamento globale una retribuzione giornaliera che sia superiore alla soglia di povertà e sia sufficiente per consentire loro di sfuggire alla povertà assoluta, quale definita dalle organizzazioni internazionali pertinenti; sottolinea che se un'impresa importa nel mercato unico dell'Unione prodotti realizzati da lavoratori in paesi terzi le cui retribuzioni sono al di sotto di una determinata soglia in violazione di tale legislazione, l'impresa dovrebbe pagare un onere pari alla differenza tra tale soglia e l'effettiva retribuzione percepita dai lavoratori; ritiene che i proventi derivanti dagli oneri sostenuti nel quadro dell'attuazione di tale misura dovrebbero essere destinati al bilancio dell'Unione; si attende che la Commissione fornisca una stima dell'impatto sulle condizioni di lavoro nei paesi terzi, come pure della compatibilità di tale misura con le pertinenti norme dell'OMC; ritiene che tale misura potrebbe rafforzare la competitività delle imprese che producono nell'Unione che rispettano determinate norme del lavoro, condizioni di lavoro e livelli salariali; invita la Commissione, nel valutare un «meccanismo equo alle frontiere», a tener conto degli insegnamenti tratti da meccanismi comparabili esistenti nell'Unione e a livello mondiale, come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

18. invita nuovamente la Commissione a includere, nel contesto del suo secondo paniere di risorse proprie, i servizi finanziari, comprese le transazioni finanziarie; invita pertanto la Commissione a valutare un'ITF a livello di Unione; esorta, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri che partecipano ai negoziati sulla cooperazione rafforzata a fare il possibile per raggiungere un accordo sull'ITF entro la fine di giugno 2023; incoraggia gli altri Stati membri a unirsi ad essi; ritiene che l'ITF quale nuova risorsa propria abbia un elevato potenziale in termini di generazione di entrate, il che agevolerebbe il rimborso del debito dello strumento NextGenerationEU e fornirebbe maggiori risorse per le priorità dell'Unione; sottolinea che qualunque proposta dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita, contribuire agli obiettivi strategici dell'Unione e rispettare il principio di sussidiarietà dell'Unione;

19. richiama l'attenzione sul crescente riacquisto di azioni societarie (riacquisto di azioni proprie) nell'Unione; invita la Commissione a valutare la fattibilità di un'accisa sul riacquisto di azioni da parte delle società, in quanto essa consentirebbe di generare nuove risorse, disincentivando al contempo questa pratica sempre più diffusa che ricompensa gli azionisti stranieri a scapito degli investimenti; invita la Commissione, a tale proposito, a valutare il potenziale impatto di tale accisa sul mercato unico prima di qualsiasi futura proposta; chiede alla Commissione di valutare, come ulteriore opzione, un quadro comune e standardizzato in materia di ritenuta alla fonte;

Imposta sulle criptovalute

20. suggerisce di introdurre un'imposta europea sulle cripto-attività, le cui entrate confluirebbero nel bilancio dell'Unione come una nuova risorsa propria; sottolinea che il mercato globale delle cripto-attività è cresciuto rapidamente (anche se in modo instabile) dalla crisi del 2008, con una capitalizzazione fino a 2 000 miliardi di EUR nel maggio 2021; osserva che le cripto-attività sono progressivamente considerate un vero e proprio mezzo di pagamento e parte delle strategie di investimento; sottolinea che, vista l'elevata mobilità e la dimensione transfrontaliera delle cripto-attività, la loro regolamentazione e tassazione è più efficiente a livello dell'Unione che a livello nazionale,; sottolinea, a tale proposito, che un'imposta europea sulle cripto-attività favorirebbe l'emergere di un quadro fiscale armonizzato per le cripto-attività, sarebbe più coerente con la natura transfrontaliera del mercato delle cripto-attività e incoraggerebbe l'adozione di norme fiscali a livello mondiale;

21. sottolinea che per le cripto-attività sono ipotizzabili diverse opzioni fiscali, come un'imposta (basata su un'aliquota di prelievo uniforme per tutti gli Stati membri) sulle plusvalenze derivanti dalle attività di cripto-attività, un'imposta sulle transazioni effettuate in cripto-attività o un'imposta sull'estrazione e la negoziazione di cripto-attività, determinata in funzione del loro consumo di energia elettrica e del loro impatto ambientale; invita la Commissione a valutare l'impatto di tali opzioni sul mercato europeo delle cripto-attività, a stimare le entrate potenziali e a presentare una proposta concreta;

Economia digitale

22. ribadisce il suo invito formulato nella summenzionata posizione del 23 novembre 2022, in cui il Parlamento ha affermato che, se non saranno compiuti progressi a livello dell'OCSE verso la convenzione multilaterale entro la fine del 2023, dovrebbe essere presentata una proposta legislativa su un prelievo sul digitale o una misura analoga che possa essere adottata unilateralmente e che possa fungere da base per una risorsa propria dell'Unione al fine di generare entrate entro il 2026; si compiace che il dibattito sul contributo dei grandi fornitori di contenuti digitali ai costi di rete sia ancora in corso;

23. osserva inoltre che l'espansione dell'economia dei dati in Europa ha portato a un massiccio aumento del traffico di dati, in particolare durante la pandemia, e a sostanziali vantaggi economici per le grandi imprese di Internet e per il settore delle telecomunicazioni nel suo complesso; è consapevole dell'impatto ambientale dei flussi di dati; invita la Commissione a individuare e valutare misure per ottimizzare tale traffico di dati e limitarne l'impronta di carbonio, anche attraverso incentivi finanziari;

Risorse proprie basate sulle statistiche

24. ravvisa un elevato valore aggiunto potenziale nelle risorse proprie sotto forma di contributi nazionali basati sulle statistiche, che incentivano e premiano gli Stati membri per un'attuazione vigorosa delle politiche a livello dell'Unione; invita la Commissione a valutare e simulare l'impatto di tali contributi nazionali, calcolati sulla base delle statistiche nei settori sociale o ambientale per le quali sono disponibili su base annua dati solidi, affidabili e comuni armonizzati di Eurostat;

25. ritiene che l'esatta portata e l'aliquota di prelievo di tali contributi nazionali basati sulle statistiche potrebbero essere modulate e calibrate in modo da garantire l'equità distributiva complessiva del prossimo paniere di risorse proprie; ritiene che tale paniere completo e ben calibrato di risorse proprie potrebbe pertanto sostituire e rendere superflua ogni riduzione artificiale, correzione forfettaria o meccanismo di correzione sul lato delle entrate, che compromettono la coerenza e il valore di incentivo della politica delle risorse proprie;

26. chiede, in particolare, la creazione di una risorsa propria basata sul divario retributivo di genere; sottolinea che, nell'ambito di tale meccanismo, una quota dei contributi basata sull'RNL sarebbe sostituita da una nuova chiave di distribuzione che imponga agli Stati membri con un divario retributivo di genere più ampio di contribuire in misura maggiore rispetto agli Stati membri con un divario retributivo di genere più ridotto, in modo proporzionato;

27. chiede un esame della possibilità di introdurre nuove risorse proprie legate a tipi di rifiuti oltre ai rifiuti di imballaggio di plastica, che incentiverebbero, tra l'altro, gli Stati membri ad aumentare la percentuale di rifiuti destinati al reimpiego e al recupero dei materiali e contribuirebbero in tal modo all'obiettivo di un'economia circolare;

28. chiede di introdurre una risorsa propria basata sui rifiuti organici; sottolinea che, nell'ambito di tale meccanismo, una quota dei contributi basati sull'RNL sarebbe sostituita da una nuova chiave di distribuzione che imponga agli Stati membri che riciclano meno rifiuti organici di contribuire in misura maggiore rispetto agli Stati membri che riciclano maggiori quantità di rifiuti organici; chiede alla Commissione di valutare se possa essere introdotto anche un meccanismo di incentivi per ridurre la generazione di rifiuti pericolosi e sostenere la loro decontaminazione al fine di facilitare il loro riciclaggio;

29. chiede di introdurre una risorsa propria basata sui rifiuti alimentari; sottolinea che, nell'ambito di tale meccanismo, una quota dei contributi basati sull'RNL sarebbe sostituita da una nuova chiave di distribuzione che imponga agli Stati membri di versare contributi basati sulla quantità di rifiuti alimentari generati in un determinato anno; ritiene che una tale risorsa propria incentiverebbe gli Stati membri ad attuare politiche e misure per la riduzione dei rifiuti alimentari nell'intera catena di produzione e nella fase di consumo;

Fonti di entrate diverse dalle risorse proprie

30. ribadisce che tutte le entrate pubbliche generate dall'attuazione delle politiche dell'Unione, dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione o dall'utilizzo di infrastrutture finanziate dall'Unione dovrebbero, per impostazione predefinita e al fine di mutualizzare i benefici, confluire nel bilancio dell'Unione, come risorsa propria o come altre entrate, in particolare quando l'imposizione, la riscossione e l'esecuzione sono organizzate a livello centrale da un'istituzione dell'Unione; invita la Commissione, in sede di elaborazione delle proposte, e il Parlamento e il Consiglio, in quanto autorità legislative, a rispettare questo approccio trasversale nella loro attività legislativa;

31. insiste sul fatto che le entrate di bilancio sotto forma di prelievi o diritti — come quelli che saranno riscossi per l'esenzione dal visto nel quadro del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) quando esso entrerà in funzione — le indennità per le emissioni in eccesso, le ammende in materia di concorrenza, le sanzioni per violazioni o simili dovrebbero essere parte integrante del bilancio annuale; riconosce che, per motivi connessi al trattato, tali altre entrate devono rimanere accessorie alle risorse proprie a norma dell'articolo 311, che devono rimanere la principale fonte di finanziamento del bilancio dell'Unione;

32. richiama l'attenzione sul caso particolare dei proventi generati nel contesto di sentenze penali e, in particolare, della confisca di beni in caso di mancato rispetto delle sanzioni dell'Unione; chiede alla Commissione di valutare nel dettaglio in che modo tali proventi o sanzioni riscossi dalle autorità degli Stati membri possano essere messi a disposizione del bilancio dell'Unione come una risorsa propria; sostiene l'idea di rendere disponibili i proventi della confisca e della monetizzazione dei beni derivanti da attività criminali come risorsa propria dell'Unione; sostiene l'idea di rendere disponibili i proventi della confisca e della monetizzazione dei beni russi per gli sforzi di soccorso e ricostruzione in Ucraina; suggerisce di incanalare tali proventi attraverso il bilancio generale dell'Unione e di garantire una struttura di governance che coinvolga i parlamenti ucraino ed europeo;

La legittimità fiscale deve essere garantita dai rappresentanti eletti: considerazioni costituzionali, procedurali e storiche

33. ricorda che il dibattito sulle fonti di finanziamento dell'integrazione europea ha una storia lunga e variegata; ricorda che l'articolo 49 del trattato di Parigi, del 18 aprile 1951, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, prevedeva che «l'Alta Autorità ha la facoltà di procurarsi i fondi occorrenti per l'adempimento dei suoi compiti stabilendo prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio [e] contraendo prestiti.»;

34. sottolinea che l'articolo 201 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea stabilisce che «la Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri (…) potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima»;

35. ricorda che i capi di Stato o di governo dei sei paesi, nel comunicato finale del vertice dell'Aia del 2 dicembre 1969, hanno convenuto di sostituire progressivamente i contributi degli Stati membri con le loro risorse proprie [ossia delle Comunità], tenendo conto di tutti gli interessi in gioco al fine di conseguire a tempo debito il finanziamento integrale dei bilanci delle Comunità (…) e di rafforzare i poteri di bilancio del Parlamento europeo;

36. deplora il fatto che, nonostante tali obblighi di diritto primario, dal trattato di Lussemburgo del 1970 siano state introdotte solo due nuove risorse proprie, vale a dire il contributo basato sull'RNL nel 1988 e la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclata nel 2021;

37. riconosce i meriti della risorsa propria basata sull'RNL alla luce della sua affidabile funzione di bilanciamento; si rammarica della persistente predominanza della quota dei contributi nazionali nel sistema delle risorse proprie, pari attualmente a circa l'80 %; sottolinea la modesta quota di risorse proprie tradizionali e autentiche, in particolare i dazi doganali, che attualmente corrisponde a circa il 13 %;

38. conclude che l'attuale finanziamento del bilancio dell'Unione è in contrasto con quanto inteso dai padri fondatori e con lo spirito dei trattati;

39. ricorda i suoi poteri consultivi per quanto riguarda la decisione sulle risorse proprie; è convinto che dovrebbe essere garantito un ruolo più incisivo del Parlamento europeo in quanto autorità legislativa e di bilancio nella legislazione di base, nonché nella procedura annuale di bilancio relativa al lato delle entrate e ai livelli di debito; ritiene inoltre che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo potenziato nel processo decisionale relativo alle risorse proprie, al fine di garantire la visibilità, la legittimità e la responsabilità democratica delle finanze pubbliche dell'Unione;

40. ricorda che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità; ribadisce la sua posizione secondo cui sconti e altri meccanismi di correzione dovrebbero essere aboliti;

41. sottolinea l'urgente necessità che si compiano progressi sulle nuove risorse proprie al di là del secondo paniere incluso nell'AII; ricorda agli Stati membri che i negoziati sul quadro finanziario pluriennale multilaterale per il periodo successivo al 2027 sono fondamentalmente collegati ai negoziati sulle risorse proprie e dipendono dalla disponibilità sufficiente di risorse proprie; è pronto ad avvalersi di tutti i suoi poteri di bilancio per garantire progressi chiari ed efficaci nel settore delle risorse proprie;

o

o o

42. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.